

TI_GERICHTE 52.2002.324 vom 25. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.324

FR: TI_GERICHTE 52.2002.324 du 25 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.324 del 25 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.324 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.324 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.324

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00324 Lugano 25 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretaria: Lorenza Ponti Broggin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 settembre 2002 del _____, Contro la decisione 20 agosto 2002, no. 3874, del Consiglio di Stato che ha annullato la risoluzione 24 aprile 2002 con cui l'insorgente ha fissato in fr. 35'000.-- il contributo sostitutivo supplementare per 5 posteggi mancanti al mappale no. _____; letti ed esaminati gli atti; richiamato l'art. 48 PAm; ritenuto, in fatto ed in diritto che la _____, _____, è proprietaria del mappale n. _____ RF di _____, sul quale sorge una casa d'appartamenti, che al PT accoglie dei negozi; che il 14 marzo 2002 il municipio di _____ è venuto a conoscenza che al PT era stata aperta una nuova attività commerciale; che, dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con decisione 24 aprile 2002 il municipio ha ordinato alla _____, _____, il pagamento di un contributo sostitutivo supplementare di fr. 35'000.-- per 5 posteggi mancanti, in considerazione dell'estensione della nuova attività; che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso inoltrato dalla _____; l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto dati gli estremi per ammettere un cambiamento di destinazione, non essendovi stata alcuna modifica significativa delle condizioni di utilizzazione tra la passata e la nuova attività commerciale; non vi era pertanto alcun motivo per ridefinire il numero dei posteggi mancanti ed il relativo contributo sostitutivo; che contro il predetto giudizio governativo il municipio di Giubiasco è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata con argomenti che non è necessario riassumere; che il ricorso non è stato trasmesso alle controparti; che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE; che, giusta l'art. 48 PAm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della qualità per

agire in giudizio è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di _____, STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474); che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari, Commentario, 1996, ad art. 21 LE, nn. 931, 954 seg.); che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso; che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm), come pure dall'assegnazione di ripetibili, poiché i ricorrenti, patrocinati da un legale e vittoriosi nel precedente grado del giudizio, in questa sede non sono stati chiamati ad esplicare attività alcuna (art. 31 PAmm); visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 48, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.